

LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEI VINI

REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI DINTEC

OTTOBRE 2009

PREMESSA

La normativa in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli è stata recentemente modificata a seguito dell'entrata in vigore della nuova OCM (Organizzazione Comune del Mercato), sancita con la pubblicazione dei **Reg. Ce 479/2008 e Reg. Ce 555/2008**, entrati in vigore il 1 agosto 2009. I principali obiettivi della riforma sono stati chiaramente evidenziati dalla Commissione Europea e possono essere così riassunti: aumentare la competitività dei produttori europei di vino, rafforzare la notorietà dei vini europei, riconquistare quote di mercato, ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda e semplificare le norme, salvaguardando nel contempo le migliori tradizioni della viticoltura europea e rafforzando il tessuto sociale ed ambientale delle zone rurali.

La nuova OCM introduce importanti novità negli aspetti relativi alla **classificazione dei vini** ed alle modalità per la loro **etichettatura**.

Con riferimento al primo aspetto (classificazione dei vini), il Reg. Ce 479/2008 stabilisce che a partire dalla campagna vitivinicola 2009/2010, e per le successive campagne, i vini comunitari dovranno essere classificati nelle seguenti tipologie:

1. *vini a denominazione di origine*: ovvero i vini che vantano uno specifico legame con il territorio geografico e che dovranno essere identificati come DOP (ex DOC e DOCG) e IGP (ex IGT);
2. *vini senza denominazione di origine*: ovvero i vini che non vantano uno specifico legame al territorio e che sono sostanzialmente rappresentati dagli ex vini da tavola.

I vini DOP e IGP confluiranno nell'elenco dei prodotti comunitari che già hanno ottenuto questa tipologia di riconoscimento ai sensi del Reg. Ce 510/2006; le procedure di riconoscimento e/o modifica del disciplinare di produzione, inoltre, saranno gestite a livello comunitario dalla Commissione Agricoltura e non più dalla Commissione vini del Mipaaf. Conseguenza del passaggio dei vini DOC/DOCG e IGT sotto l'ombrello normativo dei prodotti DOP e IGP sarà anche il riassetto del sistema dei controlli. La nuova OCM prevede, infatti, che questi non potranno più essere svolti da organismi interni alla filiera (Consorti di Tutela) ma, come già accade nel panorama delle DOP/IGP, da organismi terzi e indipendenti. Pertanto, a partire dal 1 agosto 2009, i controlli ufficiali potranno essere effettuati solo da organizzazioni competenti autorizzate dal Mipaaf, di natura pubblica o

privata purché, in quest'ultimo caso, conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (e, dal 1 maggio 2010, anche accreditate a fronte di tali standard).

Con riferimento al secondo aspetto (modalità di etichettatura), invece, è stato pubblicato il **Reg. Ce 607/2009**. Sostanzialmente per il comparto dei vini DOP/IGP (ex VQPRD e IGT) non si segnalano modifiche rilevanti, se non la possibilità di apporre, in etichetta, i loghi comunitari della DOP/IGP ed altre precisazioni relative al campo visivo per migliorare la leggibilità e quindi la tutela del consumatore. Situazione diversa, invece, si presenta per i vini senza denominazione di origine (ex vini da tavola) che potranno, facoltativamente, indicare in etichetta annata di produzione e/o varietà delle uve utilizzate (in questo secondo caso si chiameranno *Vini varietali*), sebbene a precise condizioni fissate dalla normativa comunitaria e nazionale.

LE NUOVE MODALITA' DI ETICHETTATURA

Alle luce delle modifiche apportate dalla nuova OCM e, in particolare, dal Reg. Ce 607/2009 riportiamo di seguito le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono figurare sulle etichette dei vini DOP e IGP (Tab. 1) e dei vini da tavola (Tab. 2):

Tabella 1- Indicazioni obbligatorie e facoltative per i vini DOP e IGP

INDICAZIONI OBBLIGATORIE	INDICAZIONI FACOLTATIVE
1. Nome del prodotto seguito dall'espressione "Denominazione di origine protetta" o "Indicazione geografica protetta" o, in sostituzione, dalla menzione tradizionale DOC/DOCG/IGT.	1. Categoria merceologica (<i>vino, vino spumante, ecc.</i>).
2. Titolo alcolometrico volumico.	2. Riferimenti (nome o marchio commerciale + indirizzo) ad altri operatori coinvolti nella filiera (es. produttore, distributore, ecc.).
3. Origine e provenienza	3. Utilizzo di termini quali <i>abbazia, castello, rocca</i> , ecc. riferiti all'azienda agricola ma solo se tutte le operazioni di trasformazione avvengono nell'area menzionata.
4. Riferimenti all'imbottigliatore (nome e/o marchio + indirizzo).	4. Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni (fig. 1).
5. Tenore zuccherino (solo per gli spumanti).	5. Annata delle uve, solo se almeno l'85% delle uve proviene dalla stessa annata.
6. Indicazione relativa alla presenza di allergeni	6. Varietà delle uve, solo se rappresenta almeno l'85% delle varietà utilizzate.
7. Lotto.	7. Tenore zuccherino (per i vini non spumanti).
8. Indicazione della quantità.	8. Indicazioni relative al metodo di invecchiamento e/o di elaborazione (es. <i>superiore, novello, ecc.</i>).
	9. Simboli comunitari della DOP/IGP (fig. 2).
	10. Riferimenti al metodo di produzione (<i>fermentato in botte, ecc.</i>).
	11. Indicazioni relative ad unità geografiche più piccole della DOP/IGP, solo se almeno l'85% delle uve impiegate nella produzione del vino proviene da tali zone.

Tabella 2- Indicazioni obbligatorie e facoltative per i vini senza denominazione di origine

INDICAZIONI OBBLIGATORIE	INDICAZIONI FACOLTATIVE
<ol style="list-style-type: none">1. Nome del prodotto seguito + Denominazione di vendita.2. Titolo alcolometrico volumico.3. Origine e provenienza4. Riferimenti all'imbottigliatore (nome e/o marchio + indirizzo).5. Riferimenti all'importatore (nome e/o marchio + indirizzo), se presente.6. Tenore zuccherino (solo per gli spumanti).7. Indicazione relativa alla presenza di allergeni8. Lotto.9. Indicazione della quantità.	<ol style="list-style-type: none">1. Riferimenti (nome o marchio commerciale + indirizzo) ad altri operatori commerciali coinvolti nella filiera (es. produttore, distributore, ecc.).2. Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni (fig. 1).3. Annata delle uve, solo se almeno l'85% delle uve proviene dalla stessa annata.4. Varietà delle uve, ma solo se appartenenti alle tipologie ammesse dal Mipaaf, nella Circolare del 30/07/09 (<i>cabernet franc, merlot, chardonnay, ecc.</i>).5. Tenore zuccherino (per i vini non spumanti).

Fig. 1 Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni



Fig. 2 Loghi comunitari della DOP/IGP



Le indicazioni relative al titolo alcolometrico volumico, all'origine, alla quantità ed al tenore zuccherino (solo per i vini spumanti) devono figurare nello stesso campo visivo.

All'allegato 1 vengono forniti ulteriori dettagli in merito alle corrette modalità di indicazioni obbligatorie e facoltative previste per le due tipologie di vini.

RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI E NAZIONALI

- Reg. Ce 607/2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
- Reg. Ce 606/2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni.
- Reg. Ce 436/2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
- Reg. Ce 555/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008.
- Reg. Ce 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

La nuova OCM è ancora in fase di recepimento nell'ordinamento nazionale: sono quindi previste modifiche sostanziali della Legge 164/1992, che disciplina il comparto vitivinicolo

a denominazione di origine in Italia, così come la pubblicazione di Decreti Ministeri e/o Regolamenti attuativi della normativa comunitaria. Riportiamo, dunque, per completezza solo i principali provvedimenti normativi emanati ad oggi dal Mipaaf in attuazione della nuova OCM vino, con particolare riferimento, a quelli relativi all'iter di riconoscimento di vini DOP/IGP ed alle modalità di controllo ed etichettatura dei prodotti:

- *DM 6 agosto 2009*, Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008;
- *DM 31 luglio 2009*, Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta
- *Circolare Mipaaf del 30 luglio 2009*, relative alle modalità di indicazione delle varietà di uve sui vini con e senza denominazione di origine.

FAC SIMILE DI ETICHETTA

Di seguito un fac simile di etichetta relativa ad vino DOP non spumante.



The image shows a wine label for 'Ciro' Rosso' with various annotations. The label text includes: 'CIRÒ' ROSSO', 'DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA', 'PRODOTTO IN ITALIA', 'L 10/12Y', 'Prodotto e confezionato da: Az. Agr. Mario Rossi Via Roma 1 RC', 'Alc. 12%', '1 l e', and 'Contiene solfiti'. There is also a circular logo with 'ALLERGY INFORMATION' and 'SO2'.

Nome del prodotto e menzione tradizionale (Ciro' rosso Doc) + logo comunitario (facoltativo).

Indicazione dell'origine

Indicazione del lotto

Indicazione della quantità

Indicazione relativa alla presenza di allergeni + logo comunitario (facoltativo)

Riferimenti all'imbottigliatore. L'indicazione così riportata è ammessa solo se produttore e imbottigliatore coincidono.

Indicazione del titolo alcolometrico effettivo.

ALLEGATO 1

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Denominazione di vendita (obbligatoria per i vini senza denominazione di origine): le denominazioni di vendita ammesse per i prodotti vitivinicoli sono indicate all'all. IV del Reg. Ce 479/08 e comprendono, ad esempio, "vino", "vino liquoroso", "vino spumante", "vino spumante di qualità", "vino frizzante", ecc.

Per ciascuna di esse l'allegato riporta le relative condizioni di utilizzo.

Espressioni "Denominazione di origine protetta" e "Indicazione geografica protetta": tali espressioni sono obbligatorie a fianco del nome del vino DOP o IGP. Tuttavia, per non indurre in confusione il consumatore, esse possono essere omesse se in etichette figurano *menzioni tradizionali* in uso nel Paese di commercializzazione, ovvero espressioni che vengono comunemente utilizzate per indicare questa tipologia di prodotti. L'elenco delle menzioni tradizionali è riportato all'all. XII del Reg. Ce 607/09 e, nel nostro Paese, corrispondono alle indicazioni **Denominazione di Origine Controllata, Denominazione di Origine Controllata e Garantita, Indicazione Geografica Tipica** ed i relativi acronimi DOC, DOCG e IGT. Pertanto i vini che riportano in etichetta la DOC, DOCG o IGT non dovranno apportare sostanziali modifiche alla loro denominazione se non aggiungere, facoltativamente, l'espressione comunitaria DOP/IGP, in acronimo o per esteso, ed il relativo logo comunitario.

Titolo alcolometrico volumico: il valore riportato in etichetta può discostarsi di +/- 0,5 rispetto a quello dei risultati delle analisi effettuate sul prodotto; tale tolleranza sale a +/- 0,8% per i vini invecchiati più di 3 anni e per i vini spumanti, frizzanti e liquorosi. Le modalità da utilizzare in etichetta sono:

- *titolo alcolometrico effettivo ... %vol.*
- *alcole effettivo ... %vol.*
- *alc. ... %vol.*

La grandezza dei caratteri deve essere: 5 mm se il volume nominale è > a 100 cl; 3 mm se il volume nominale è compreso tra 20 e 100 cl; 2 mm se il volume nominale è ≤ 20 cl.

I valori numerici devono essere riportati per unità o mezze unità.

Origine e provenienza: l'indicazione dell'origine è obbligatoria per tutte le tipologie di vino e deve essere riportata in etichetta utilizzando le diverse modalità contemplate dal Reg. Ce 607/09 a seconda che si tratti di vino con o senza denominazione di origine/indicazione geografica.

I vini senza denominazione di origine devono adottare una delle seguenti modalità:

- "Vino di ..." o "Prodotto in ..." o "Prodotto di ..." in caso di vino ottenuto da uve vendemmiate e vinificate in uno stesso PM/ST¹;
- "Vino della Comunità europea" o "Miscela di vini di diversi Paesi della Comunità Europea" in caso di vini originari di diversi SM;
- "Miscela di vini di diversi Paesi non appartenenti alla Comunità Europea" o "Miscela di vini di ..." in caso di vini originari da uno o più PT;
- "Vino ottenuto in ... da uve vendemmiate in ..." completato dal nome dello SM/PT in caso di luogo di provenienza delle uve diverso da quello della vendemmia.

I vini DOP/IGP devono riportare "Vino di ..." o "Prodotto in ..." o "Prodotto di ..." indicando il nome dello SM/PT nel cui territorio sono state vendemmiate e vinificate le uve.

I vini spumanti senza denominazione di origine devono riportare l'indicazione "Vino di ..." o "Prodotto in ..." o "Prodotto di ..." o "Sekt di ..." seguite dal nome del SM/PT dove sono state vendemmiate e vinificate le uve e aggiungendo anche il nome dello SM dove è avvenuta la II° fermentazione.

Riferimenti all'imbottigliatore e/o ad altri operatori della filiera: ai sensi del Reg. Ce 607/09, art. 56, per imbottigliatore si intende "la persona fisica o giuridica, o l'associazione di persone, che effettua o fa effettuare l'imbottigliamento per conto proprio". I riferimenti ad altre categorie commerciali (es. produttore, venditore, ecc.) sono facoltative; solo l'indicazione dell'importatore diventa obbligatoria se il vino ha provenienza extra UE. E' tuttavia possibile raggruppare le indicazioni che riguardano la stessa persona fisica (es. qualora il produttore e imbottigliatore coincidano si può riportare in etichetta "Prodotto e confezionato da ..."). Possono figurare in aggiunta, ma non in sostituzione, riferimenti ad altri operatori commerciali (es. distributori). Le modalità da adottare per indicare gli operatori commerciali coinvolti sono, ad esempio, "Prodotto da ...", "Prodotto e confezionato da...", "Prodotto da... per ..", "Importato da ...". L'utilizzo di termini quali "abbazia", "castello", "rocca", "torre", "villa" (ed altri riportati all'all. XIII del Reg. Ce 607/09), se riferiti all'azienda agricola sono ammessi solo sulle etichette dei vini DOP/IGP; inoltre possono essere utilizzati solo se le uve e le operazioni di vinificazione avvengono interamente nel luogo richiamato.

Tenore zuccherino (obbligatorio solo per i vini spumanti): Tale indicazione deve essere riportata adottando le indicazioni previste all'allegato XIV del Reg. Ce 607/09 all. XIV parte A, ovvero:

- *brut naturale:* < a 3 g/l e solo se il vino non ha subito l'aggiunta di zucchero dopo la fermentazione secondaria.
- *extra brut:* tra 0 e 6 g/l
- *brut:* < a 12 g/l
- *extra dry:* tra 12 e 17 g/l
- *secco:* tra 17 e 32 g/l
- *abboccato:* tra 32 e 50 g/l
- *dolce:* > 50 g/l.

¹ PM = Paese Membro. ST = Stato Terzo.

Indicazioni relative alla presenza di allergeni: L'anidride solforosa, essendo un ingrediente considerato allergenico, deve essere sempre e comunque indicato in etichetta dei prodotti alimentari. Le menzioni da utilizzare sono una delle seguenti: "Contiene solfiti" - "Sulfiti", "Contiene anidride solforosa". E' facoltà del produttore aggiungere in etichetta anche il logo di cui all'all. X del Reg. Ce 607/09 riportato in fig.1

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Annata della uve: è possibile indicare in etichetta l'annata di produzione del vino a condizione, però, che almeno l'85% del quantitativo di uve impiegate per la realizzazione dello stesso siano state vendemmiate nella stessa annata. Qualora vengano utilizzate uve vendemmiate nei mesi di gennaio o febbraio, l'annata da indicare sarà quella dell'anno civile precedente.

Varietà delle uve: per i vini DOP/IGP, se si indica una sola varietà di uve, questa deve rappresentare almeno l'85% del prodotto finito; in caso di indicazione di due o più vitigni, questi devono rappresentare il 100% del prodotto finito; le varietà, inoltre, devono figurare in ordine ponderale decrescente di presenza e in caratteri tipografici della stessa dimensione. Per i vini da tavola, le varietà di uve ammesse sono esclusivamente quelle individuate da ciascun stato membro e, per l'Italia, quelle individuate dal Mipaaf nella circolare del 30/07/2009.

Tenore zuccherino (vini diversi dai vini spumanti): la normativa prevede quattro tipologie di indicazioni (secco, abboccato, semidolce, dolce) da utilizzare in base al quantitativo di tenore zuccherino presente nel vino. Si rimanda all. allegato XIV del Reg. Ce 607/09 parte B per le relative condizioni d'uso.

Indicazioni relative al metodo di invecchiamento e/o elaborazione: riportiamo alcuni esempi di menzioni tradizionali ammesse per i vini DOP/IGP, come da all. XII parte B del Reg. Ce 607/09, riferite al metodo di invecchiamento e/o elaborazione:

- *superiore*: indicazione ammessa solo se il vino, rispetto a prodotti della medesima categoria, possiede:
 - a) un titolo alcolometrico naturale delle uve maggiore di almeno 0.5° vol.
 - b) un titolo alcolometrico totale al consumo maggiore di almeno 0.5° vol.
- *vino novello o novello*: menzione connessa al particolare metodo e periodo di lavorazione che prevede l'immissione al commercio a partire dal 6 novembre dell'anno di vendemmia.

Riferimenti al metodo di produzione: il Reg. Ce 607/2009, all'art. 66, definisce quali termini sono ammessi e le relative condizioni di utilizzo. I riferimenti al metodo di produzione ammessi per i vini non spumanti DOP/IGP sono:

- "fermentato in botte"
- "maturato in botte",
- "invecchiato in botte".

Tali indicazioni possono essere seguite dal nome dell'essenza (es. rovere).

I riferimenti al metodo di produzione ammessi per i vini spumanti DOP/IGP sono:

- "fermentato in bottiglia"
- "metodo classico"
- "metodo tradizionale"
- "metodo classico tradizionale"
- "crémant".

Indicazioni relative ad unità geografiche: i vini DOP/IGP hanno la possibilità di indicare in etichetta riferimenti ad unità geografiche (es. luoghi, frazioni, comuni, regioni vitivinicole, ecc.) più grandi o più piccoli rispetto al territorio di produzione contemplato dalla denominazione di origine o dalla indicazione geografica. Se in etichetta viene riportato un riferimento ad una zona di produzione più piccola rispetto a quella prevista dal disciplinare di produzione, da essa deve provenire almeno l'85% delle uve impiegate per la produzione del vino; il rimanente 15% deve, invece, provenire dal territorio delimitato nel disciplinare di produzione. L'indicazione della zona geografica più piccola o più ampia deve fare riferimento ad una o più delle seguenti categorie di toponimi:

- il nome della località e/o del gruppo di località
- un comune o una frazione
- una sottoregione vitivinicola
- una zona amministrativa.

Simboli comunitari della DOP/IGP: i simboli comunitari sono quello di cui al Reg. Ce 1898/2006, già in uso per le altre categorie di prodotti DOP/IGP riconosciute ai sensi del Reg. Ce 510/06 (vedi fig. 2). Le diciture riportate nel pittogramma "Denominazione di origine protetta" e "Indicazione geografica protetta" possono essere sostituite dalle menzioni tradizionali del Paese di produzione (ovvero "Denominazione di origine controllata", "Denominazione di origine controllata e garantita" e "Indicazione geografica tipica"). Il simbolo comunitario non può sostituire l'indicazione della denominazione geografica e indicazione tipica che devono sempre e comunque figurare in etichetta.